



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF012
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 6

OGGETTO	VERSAMENTO SALDO IVA 2016 - I TERMINI
RIFERIMENTI	Art. 6 -7, DPR n. 542/99, Art. 7-quater, c. 20 DL n. 193/2016
CIRCOLARE DEL	24/01/2017

SALDO IVA 2016: TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento del **saldo Iva 2016** può essere effettuato, a scelta del contribuente, alternativamente:

- entro il **16/03/2017** (in unica soluzione o rateizzato)
- o entro il **30/06/2017** (in unica soluzione o rateizzato) con applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2017 (pari, dunque, ad 1,6%).

Le precedenti disposizioni prevedevano che il versamento oltre al 16 marzo fosse consentito nel solo caso di presentazione della dichiarazione Iva unitamente al Unico; come noto tale possibilità è stata soppressa dal 2017 e, dunque, tale scelta non risulta più soggetta ad alcun vincolo.

In caso di versamento in forma rateizzata, l'importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e, alle rate successive alla prima, vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

Andrà confermato se sia possibile differire ulteriormente di 30 giorni il versamento del saldo (al 30 luglio) con applicazione dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sul debito formatosi al 30 giugno.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

La **Legge di Stabilità 2015** (comma 641) aveva previsto:

- l'anticipo dei **termini di invio** della Dichiarazione IVA annuale al **28 Febbraio**;
- la contestuale soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA.



EFFICACIA: tali modifiche normative avrebbero dovuto esplicare i propri effetti a partire dal **periodo 2015**.

Con il **DL Milleproroghe 2015** (DL 192/2014, conv. con mod. L.11/2015) è stata rinviata di un anno (dal periodo d'imposta **2015** al periodo d'imposta **2016**) l'anticipo dei **termini di invio** della Dichiarazione IVA annuale al **28 Febbraio** e la contestuale cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA.

L'art. 4 c. 4 lett. c) DL 193/2016 ha poi:

- ➔ confermato per il periodo d'imposta 2016 dell'obbligo di invio della dichiarazione IVA entro il **28/02/2017**
- ➔ previsto che, per i successi periodi d'imposta, il termine di presentazione della Dichiarazione IVA cade tra il **1° febbraio e il 30 aprile**.

PERIODO	TERMINE DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA
2016	Entro il 28.02.2017 . E' abrogata la Comunicazione annuale dati IVA .
2017 e seguenti	Tra il 1° febbraio e il 30 aprile .

VERSAMENTO SALDO IVA 2016

A partire dal **2017**, gli artt. 6 e 7 DPR n. 542/99 (come modificati dall'art. 7-quater c. 20 DL 193/2016):

- ➔ nonostante l'impossibilità di inviare il Modello IVA all'interno del Modello UNICO
- ➔ prevedono, comunque, la possibilità di **differire il versamento del saldo IVA al nuovo termine previsto per il versamento del saldo IRPEF/IRES.**



Art. 6 Dpr 542/99: "La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno **ovvero entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435**, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data."


Il versamento del saldo annuale IVA può, dunque, sempre essere effettuato:

- entro il **16/03/2017** (in unica soluzione o rateizzato)
- o entro il **30/06/2017** (in unica soluzione o rateizzato), con l'applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2017 (da versare con lo stesso codice tributo del saldo IVA).

IL VERSAMENTO AL 16 FEBBRAIO 2017

Il versamento può essere effettuato:

- ➔ **in unica soluzione**
- ➔ **in forma rateale;** che deve concludersi entro il mese di novembre; in tal caso:
 - ✓ l'importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo (da un minimo di 2 a un massimo di 9)
 - ✓ alle rate successive alla 1° vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile



Interessi mensili: a differenza della "maggiorazione" dello 0,4%, vanno versati col **cod. tributo "1668"**

Giorni festivi: si rammenta che la scadenza che cade al sabato o in giorno festivo è prorogata al primo giorno lavorativo successivo e che è "a regime" la cd. "proroga di Ferragosto".

Esempio1

Iva: debito €. **8.000** – si sceglie di versare il **16.03.2017** in n° **4 rate** ($8.000 / 4 = 2.000$):

Si Sceglie il versamento in 4 rate a decorrere dal **16/03/2017**:

n. rata	scadenza	Q.ta capitale	Q.ta interessi	Tot. rata
1	16 marzo	2.000	-	2.000,00
2	17 aprile	2.000	$2.000 \times 0,33\% = 6,60$	2.006,60
3	16 maggio	2.000	$2.000 \times 0,66\% = 13,20$	2.013,20
4	16 giugno	2.000	$2.000 \times 0,99\% = 19,80$	2.019,80

1° rata: **SEZIONE ERARIO**

codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
6099	0104	2016	2.000 -00	-

2° rata: **SEZIONE ERARIO**

codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
6099	0204	2016	2.000 00	6,60

IMPOSTE DIRETTE - IVA

1668

Cod. tributo per gli interessi rateali

Rata pagata e numero di rate prescelto

e così via.

Arrotondamento: se il versamento viene effettuato:

- in soluzione unica: va arrotondato all'unità di euro
- a rate: va arrotondato al centesimo di euro

Presentazione dell'F24: può essere ordinariamente adottata una delle seguenti procedure telematiche:

- **F24 on-line** (direttamente da parte del contribuente tramite pincode)
- **F24 cumulativo** riservato agli intermediari telematici
- **sistemi di home banking** (o remote banking) collegata al circuito CBI.

IL VERSAMENTO DEL 30/06/2017

Come anticipato, rimane confermata la possibilità di differire il versamento del saldo IVA:

➔ fino al termine previsto per il versamento delle **imposte dirette**

L'art. 7-quater DL 193/2016, con l'intento di eliminare il cd. "click day" del 16 giugno, modifica l'art. 17 c. 1 Dpr 431/2001:

➔ differendo alla **fine del mese (30.06)** il termine di versamento delle imposte

- ✓ derivanti dalla dichiarazione dei redditi (mod. Unico)
- ✓ derivanti dalla dichiarazione Irap.

TERMINI DI VERSAMENTO SALDO IVA	
SOGGETTI IRPEF	Il debito Iva può essere pagato (in alternativa alla scadenza del 16/03/2017) entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi ossia alle seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 30/06/2017
SOGGETTI IRES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ entro il 30 del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio (se "solare" coincide con i soggetti Irpef) qualora i soggetti IRES approvino il bilancio nei termini ordinari; ▪ entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per i soggetti, che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.



DUBBIO - DIFFERIMENTO ULTERIORI 30 GIORNI: posto che gli artt. 6 e 7 non contengono più alcun riferimento all'ulteriore differimento di 30 giorni, andrà chiarito se rimane possibile **differire di ulteriori 30 giorni** il versamento del saldo (al 30 luglio) con applicazione dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sul debito formatosi al 30 giugno.

In sostanza, il saldo IVA può essere versato:

→ **interamente entro il 30/06/2017:**

- ✓ maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6: la **maggiorazione** sarà, dunque, **pari all'1,6%** (0,40% x 4)

→ **in forma rateale:**

- ✓ suddividendo l'importo determinato come sopra (saldo Iva con maggiorazione 1,6%) nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate
- ✓ applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile.

IN UNICA SOLUZIONE	<div>- entro il 30.06.2017 con maggiorazione 1,6%</div>		
RATEIZZAZIONE	<div>- maggiorando il dovuto dell'1,6%</div>		
	<div>- dividendo l'importo per il numero di rate scelto</div>		
	<div>- applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile</div>		
	n. rata	scadenza	% int.
	1	30-giu	0
2	17-lug	0,33%	
3	21-ago	0,66%	
4	18-set	0,99%	
5	16-ott	1,32%	
6	16-nov	1,65%	

Esempio2

Iva: debito €. 8.000 – si sceglie di rateizzare dal 30/06/2017

Saldo Iva maggiorato (1,2%): 8.096,00

N° di rate prescelto: 6 (max6)

Importo rata: 1.349,33

n. rata	scadenza	Q.ta cap.	% int.	Q.ta int.	Tot. rata
1	30-giu	1.349,33	0	-	1.349,33
2	17-lug	1.349,33	0,33%	4,45	1.353,79
3	21-ago	1.349,33	0,66%	8,91	1.358,24
4	18-set	1.349,33	0,99%	13,36	1.362,69
5	16-ott	1.349,33	1,32%	17,81	1.367,14
6	16-nov	1.349,33	1,65%	22,26	1.371,60

Esempio3

Iva: debito €. 8.000 – si sceglie di rateizzare da luglio (**opzione da confermare**)

Si sceglie di rateizzare da Luglio:


Saldo a giugno: 8.096,00

Ulteriore maggioraz. 0,4%: 32,38

Saldo Iva maggiorato: 8.128,38

Si sceglie di versare in n° rate 5 (max 5)
Importo rata: 1.625,68

n. rata	scadenza	Q.ta cap.	% int.	Q.ta int.	Tot. rata
1	17-lug	1.625,68	0	-	1.625,68
2	21-ago	1.625,68	0,33%	5,36	1.631,04
3	18-set	1.625,68	0,66%	10,73	1.636,41
4	16-ott	1.625,68	0,99%	16,09	1.641,77
5	16-nov	1.625,68	1,32%	21,46	1.647,14



SOGGETTI IRES

Come noto, i **soggetti IRES** (società di capitali ed enti non commerciali) individuano il termine entro cui il effettuare il pagamento dell'IRES a saldo (cui va ricollegato il termine per il versamento del saldo Iva) considerando la data:

- di chiusura dell'esercizio: se l'approvazione del bilancio viene effettuata entro i termini ordinari
- di approvazione del bilancio: se sono invocate le "particolari esigenze" per l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In quest'ultimo caso, se l'approvazione interviene nel mese di giugno 2017, il termine di versamento cadrà al 30/07/2017.

Esempio4

La Alfa Srl, con esercizio solare, approva il bilancio al 20/06/2017:

- il versamento a saldo dell'IRES/IRAP cade entro il 30/07/2017
- Il saldo IVA può, dunque, anch'esso essere posticipato al 30/07/2017, applicando la **maggiorazione del 2,0%** (pari allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese fino al 30/07/2017).

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento del saldo IVA 2016 va effettuato mediante F24, tenendo presente che:

- ➔ nel caso di **saldo "a zero"** (con compensazione): vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)
- ➔ nel caso di **saldo a debito** (con/senza compensazione): vanno utilizzati
 - i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa
 - potendo essere utilizzato il servizio di remote / home banking.

In particolare, nella Sezione "Erario" vanno riportati i seguenti dati:

- codice tributo **"6099"** (e per gli interessi rateali "1668")
- periodo di riferimento **"2016"**
- n° della rata che si sta versando e n° totale delle rate scelte (es: "0105" per la prima rata di 5, "0101" in caso di versamento in unica soluzione).



Nota: se il versamento è effettuato in unica soluzione l'importo va esposto all'unità di euro; diversamente, in caso di differimento e/o rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.

Esempio5

Il sig. Bianchi, artigiano, presenta la dichiarazione IVA 2017. Il saldo IVA dovuto, pari ad € 6.000 viene rateizzato in 3 rate con il differimento della 1° rata al 30/06/2017. L'importo dovuto al 30/06 è pari a € 6.072 [6.000 + (6.000 x 1,2%)].

Conseguentemente i versamenti rateali sono così determinati:

- 1° rata pari a € 2.024,00 (6.072 / 3) entro il 30/06/2017
- 2° rata pari a € 2.030,68 entro il 17/07 compresi gli interessi pari a € 6,68 (2.024 x 0,33%)
- 3° rata pari a € 2.037,35 entro il 21/08 compresi gli interessi pari a € 13,35 (2.024 x 0,66%).

1° rata:

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6099	0103	2016	2.024 00	

2° rata:

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6099	0203	2016	2.024 00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1668		2016	6 68	

3° rata:

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6099	0303	2016	2.024 00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1668		2016	13 35	

Cod. tributo per gli interessi rateali

Rata pagata e numero di rate prescelto



VERSAMENTO MINIMO: l'imposta minima da versare è pari a €. 10,33 (di fatto €. 10,00 per effetto degli arrotondamenti dovuti in dichiarazione). L'eventuale debito di importo inferiore si estingue.